



COMUNE DI FRATTAMINORE

PROVINCIA DI NAPOLI

COMUNE DI FRATTAMINORE (NA)

Prot. 0005058 del 16-04-2020

Ore 11:37:10

in PARTENZA

UFF.: UFF. SINDACO

Ordinanza n. 09

Prot. n. _____ del _____

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento al COVID-19. Chiusura esercizi commerciali ad eccezione delle sole farmacie di turno nei giorni 19, 25 e 26 aprile 2020.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento o gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella G.U. n. 88 del 1 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;

Vista la dichiarazione del Presidente della Regione Campania del 14 aprile 2020 "COVID-19, Emergenza contagi familiari";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di evitare rischi di assembramenti ed incontrollabili spostamenti e quindi il grave e concreto rischio di ulteriore diffusione del contagio fra la popolazione del territorio;

Ritenuto, in ragione di quanto precede, di dover disporre la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, alimentare e non alimentare, presenti sul territorio comunale, **nei giorni di domenica e nei giorni festivi (19, 25 e 26 aprile 2020), con esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di benzina;**

Dato atto che le misure restrittive in argomento non si pongono in contrasto con le misure statali e/o regionali, né eccedono i limiti del potere di ordinanza di cui all'art. 3 del citato D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

Ritenuti evidenti i presupposti legittimanti l'esercizio dei poteri di ordinanza sindacale ex art. 50 del T.U.E.L., per quanto non sussumibili nelle più ampie previsioni di cui all'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la rilevanza nazionale dell'emergenza sanitaria in atto;

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 nel territorio comunale, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, alimentare e non alimentare, presenti sul territorio comunale, nei giorni di domenica e nei giorni festivi (19, 25 e 26 aprile 2020), con esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di benzina.

Si fa presente che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

È fatto carico a chiunque spetti della sua esecuzione.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune ed è diffusa con qualsiasi mezzo informatico.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è comunicata a:

1. Presidente della Regione Campania;
2. S.E. il Prefetto;
3. Comando di Polizia Municipale;
4. Commissariato di Polizia di Stato di Frattamaggiore - comm.frattamaggiore.na@pecps.poliziadistato.it;
5. Comando Stazione Carabinieri di Frattamaggiore - tna24874@pec.carabinieri.it;
6. Gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore - NA1830000p@pec.gdf.it.



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Bencivenga